tazione provinciale durano in carica quattro anni; la Giunta municipale e la Deputazione provinciale si rinnovano per intero ogni biennio. »

Spirito Francesco. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Spirito Francesco. Si tratta di una questione di forma, l'ho già detto.

Prego la Commissione di voler sostituire alle parole « durano in carica quattro anni » le parole « restano in carica durante il quadriennio. »

Grippo, *relatore.* È questione di forma: e quindi accettiamo la proposta dell'onorevole Spirito.

Presidente. Va bene: « il sindaco ed il presidente della Deputazione provinciale restano in carica durante il quadriennio; la Giunta municipale e la Deputazione provinciale si rinnovano per intero ogni biennio. »

Pongo a partito questo capoverso dell'articolo 9.

(*È approvato*).

Ora vengono gli emendamenti Martini e Chindamo.

Grippo, *relatore.* Dopo la votazione fatta, essendo il quadriennio la vita ordinaria amministrativa pel sindaco e pel presidente della deputazione, mentre tutto il Consiglio si rinnova, quegli emendamenti sono assorbiti.

Chindamo. Infatti io ritiro il mio non avendo più ragion d'essere.

Martini G. Ma io lo mantengo mutando il triennio in quadriennio perchè non voglio che il presidente della deputazione possa esser rieletto.....

Presidente. L'onorevole Lucifero?

Lucifero. Io spero che la Camera non vorrà accogliere la proposta dell'onorevole Martini e molto meno quella dell'onorevole Chindamo. Basta pensare alla difficoltà che si ha in certi Comuni a trovare degli assessori per persuadersi che esse sono di impossibile attuazione.

Presidente. Ma sì, sì; veniamo ai voti.

Anche l'emendamento dell'onorevole Rospigliosi non ha più ragion d'essere.

Quello dell'onorevole Chindamo al capoverso quarto è il seguente:

« Si procederà entro il triennio alle elezioni suppletive solo nel caso che i Consigli comunali siano ridotti a meno di tre quarti dei consiglieri assegnati al Comune. »

Mi pare che non abbia più ragion d'essere.

Brunialti. È assorbito dal mio.

Presidente. Dunque l'articolo 9 rimane composto così. Prima viene l'emendamento dell'onorevole Brunialti:

« Art. 9. I Consigli provinciali e comunali si rinnovano integralmente ogni quattro anni.

« I consiglieri provinciali e comunali scadenti sono sempre rieleggibili.

« Durante il triennio si fa luogo alle elezioni parziali soltanto nei seguenti casi:

1° Quando il Consiglio abbia per qualsiasi cagione perduto oltre un quarto dei suoi membri;

2° Quando un mandamento abbia perduto la metà o più dei consiglieri provinciali ad esso assegnati;

3° Quando una frazione di Comune abbia perduto la metà o più dei consiglieri comunali ad essa assegnati.

« Il mandato dei consiglieri eletti in questi casi cessa insieme a quello del Consiglio di cui fanno parte. »

Poi viene la parte dell'articolo della Commissione, così formulata:

« Il sindaco ed il presidente della Deputazione provinciale stanno in carica durante il quadriennio, la Giunta municipale e la Deputazione provinciale si rinnovano per intiero ogni biennio. »

Pongo a partito l'intero articolo 9 così modificato.

(*È approvato*).

« Art. 10. Durano in carica quattro anni e si rinnovano per intero i componenti delle seguenti Commissioni nominate dai Consigli provinciali:

Consiglio di leva;

Commissione per la requisizione dei quadrupedi;

Revisori della lista dei giurati;

Direzione provinciale del tiro a segno nazionale;

Comitato forestale;

Commissione per la liquidazione dei danni dell'emigrazione;

Commissione per la vendita dei beni ecclesiastici;

Commissione per rivendite di privative.

« In conformità della presente disposizione